

STATUTO DELLA "SOCIETA' PER LA CREMAZIONE"

Con sede in Pistoia, via dei Campisanti 2

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 1) E' costituita, con sede in Pistoia, via dei Campisanti, la Società per la Cremazione regolata dagli articoli 14 e seguenti del C.C. e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2) La Società ha per scopo:

- a) di conservare perpetuamente e col massimo decoro il Tempio Crematorio da lei eretto nel Cimitero Comunale Principale di Pistoia e di introdurvi quegli ampliamenti e miglioramenti che si rendessero necessari affinché risponda sempre più efficacemente all'oggetto cui è destinato;
- b) di provvedere alle operazioni di cremazione e alla conservazione delle ceneri dei defunti secondo le esigenze della civiltà e dell'igiene, rispettando tutte le opinioni religiose e la piena libertà di qualunque rito;
- c) di facilitare con ogni mezzo e anche attuare, nel rispetto delle norme vigenti, la volontà di essere cremati, espressa dagli Associati a termini statutari e dai non Associati secondo le disposizioni testamentarie;
- d) di pretendere in caso di morte degli Associati, con ogni mezzo, che le disposizioni dei medesimi, riferibili alla cremazione, siano esattamente e completamente eseguite;
- e) l'Associazione potrà svolgere inoltre qualunque attività connessa ed affine agli scopi come sopra stabiliti, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi stabiliti o comunque attinenti ai medesimi.

L'Associazione non ha e non dovrà avere comunque finalità di lucro.

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3) La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Associati.

Art. 4) L'Associazione ha sede in Comune di Pistoia, via dei Campisanti n.c. 2.

DEGLI ASSOCIATI

Art. 5) La Società non si ispira ad alcuna pratica religiosa, rispetta tutte le opinioni in proposito ed ammette la piena libertà nell'esercizio di qualunque rito; è per questo che nel Tempio Crematorio non dovrà figurare alcun segno od emblema proprio di qualsivoglia religione. E' apolitica e apartitica.

E' lasciata però piena libertà di apporre ai loculi ove sono racchiuse le ceneri, i segni e gli emblemi della religione cui appartiene il defunto.

Art. 6) Fanno parte della Società le persone di ambo i sessi, italiane e straniere, le quali abbiano compilato domanda relativa su apposito modulo, fornita dalla Società stessa e che abbiano pagato la quota di ammissione e la tessera annuale i cui importi saranno fissati annualmente dall'Assemblea su suggerimento del Consiglio Direttivo, in base al valore monetario.

Coloro che non avessero raggiunto la maggiore età, potranno fare parte del Sodalizio facendo corredare la domanda dal consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

Gli Associati devono effettivamente e non temporaneamente partecipare alla vita associativa.

Art. 7) Ogni Associato è obbligato: all'osservanza di quanto contenuto nello Statuto Sociale, a cooperare nei limiti delle proprie possibilità al conseguimento dei fini che si propone la Società di Cremazione, a notificare tempestivamente alla stessa eventuali cambiamenti di domicilio. Le prestazioni degli Associati Consiglieri e addetti alla cremazione non sono retribuite.

Art. 8) L'Associato che si rende moroso del pagamento della quota annuale per due anni, viene considerato dimissionario.

La qualità di Associato non è trasmissibile per successioni mortis causa, né per atto tra vivi.

Art. 9) Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili e dai valori di proprietà della Società;
- b) dai proventi della cremazione delle salme;
- c) dall'importo delle quote sociali (quote di ammissione e tessere);
- d) dai Titoli ed effetti pubblici di proprietà della Società;
- e) dai proventi delle tasse di concessione dei loculi;
- f) dai lasciti, donazioni e contributi a favore della Società.

Art. 10) Il patrimonio associativo deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per raggiungere gli scopi per i quali la Società si è costituita.

E' fatto divieto di distribuzione di utili fra gli Associati poiché eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

Art. 11) Il denaro, i titoli di stato o bancari devono essere depositati in una banca locale, intestataria la Società. Gli assegni debbono avere firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno; di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea degli Associati entro il 30 Giugno dell'anno successivo. Il rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza dell'esercizio nonché la consistenza finanziaria e le partite creditorie e debitorie.

ORGANI SOCIALI

Art. 12) Sono organi della Società:

- l'Assemblea Generale;

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- i Revisori dei Conti.

Art. 13) Le cariche elettive della Società, eccezione fatta per i Revisori dei Conti, devono essere ricoperte esclusivamente dagli Associati.

Art. 14) L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli stesso, o almeno un terzo dei componenti del Consiglio lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

La convocazione deve essere fatta con lettera da spedirsi almeno otto giorni prima ad ogni Associato, oppure tramite comunicazioni a mezzo stampa sui giornali locali o con affissioni murali nel territorio comunale e sicuramente con affissione nella bacheca presso la sede associativa dell'avviso di convocazione.

In luogo della lettera da spedirsi per posta ordinaria, il Consiglio Direttivo potrà inviare l'avviso di convocazione dell'assemblea per posta elettronica o fax, a condizione che gli associati abbiano rilasciato apposita dichiarazione in cui consentono la convocazione con i suddetti mezzi ed indicano i relativi indirizzi e recapiti.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, giorno ed ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione, da svolgersi non prima del giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Art. 15) Ogni Associato ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Associato mediante apposita delega scritta, ma ciascun Associato non può rappresentare più di cinque Associati.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe, il diritto d'intervento all'Assemblea, nonché dirigere i lavori della stessa e proporre le modalità di votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti senza tenere conto degli astenuti.

Per le modifiche statutarie si richiede sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un decimo degli Associati.

Art. 16) Spetta all'Assemblea:

- eleggere fra gli Associati il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e i componenti del Consiglio, nel numero minimo di tre e massimo di sette, scelti fra gli Associati;
- nominare i Revisori dei Conti nel numero di tre effettivi e due supplenti anche non Associati;
- approvare ogni anno, non oltre il 30 Giugno, il conto consuntivo ed il bilancio di previsione. (L'esercizio sociale va dal primo di Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno);

- deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Consiglio;
- deliberare in sede straordinaria le modifiche allo Statuto o lo scioglimento della Società.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17) Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, da un Segretario e dagli Associati eletti in Assemblea ai sensi dell'articolo precedente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18) Il Consiglio tiene seduta ordinaria la prima domenica di ogni mese e sarà convocato straordinariamente ogni volta che il Presidente lo riterrà necessario, o quando almeno tre Consiglieri ne facciano domanda motivata scritta.

Il Consiglio è convocato mediante lettera spedita o consegnata a mano ovvero mediante messaggio di posta elettronica o fax, a condizione che i consiglieri o sindaci abbiano rilasciato apposita dichiarazione in cui consentono la convocazione con i suddetti mezzi e indicano i relativi indirizzi e recapiti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti senza tener conto degli astenuti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 19) Il Consigliere che mancherà alle adunanze per tre volte consecutive senza dare giustificato motivo dell'assenza sarà dichiarato decaduto dalla carica e verrà chiamato a sostituirlo quell'Associato che a giudizio del Consiglio possa essere ritenuto adatto per attitudine e buona volontà. Tale sostituzione dovrà essere approvata dalla prima Assemblea Generale che verrà indetta successivamente ad essa e detto argomento dovrà porsi di diritto all'Ordine del Giorno. Se l'Assemblea respinge tale nomina provvede ad eleggere direttamente il nuovo Consigliere.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere fra i suoi componenti il Tesoriere;
- deliberare sulla gestione finanziaria della Società;
- deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente, nonché sulle norme regolamentari relative ai loculi, accessori, urne cinerarie e per le operazioni riguardanti la Cremazione;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea degli Associati;
- adottare nei confronti degli Associati provvedimenti disciplinari.

Tali provvedimenti sono costituiti da:

- ammonizione verbale comunicata dal Presidente;
- censura scritta in caso di inadempienze più gravi o di recidiva;
- espulsione per grave violazione degli obblighi statutari, da sottoporre a ratifica

assembleare nella prima convocazione utile;

- comporre le divergenze che si verificassero fra gli Associati.

DEL PRESIDENTE

Art. 21) Il Presidente è il rappresentante legale del Consiglio.

Ha la firma di tutti gli atti della Società.

Convoca e presiede le adunanze del Consiglio.

Esegue le convocazioni delle Assemblee Generali e soprintende a tutto quanto si riferisce all'andamento della Società.

Rappresenta di fronte ai terzi in qualunque sede la Società.

Esercita in caso di urgenza i poteri del Consiglio, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica nella prima riunione.

E' facoltà del Presidente e sotto la sua responsabilità di delegare al Vice-Presidente o al Segretario alcune mansioni attribuitegli dal presente Statuto.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente.

DEL SEGRETARIO

Art. 22) Il Segretario redige i verbali delle adunanze del Consiglio, delle Assemblee Generali e cura che sia tenuto aggiornato il registro di tutti i componenti la Società con le indicazioni prescritte.

Provvede agli acquisti di tutto ciò che occorre alla Società sempre che si tratti di cose deliberate dal Consiglio.

DEL TESORIERE

Art. 23) Il Tesoriere tiene in regola il Libro Cassa registrando regolarmente le entrate e le uscite. Il Tesoriere non potrà tenere presso di sé che una somma di denaro sufficiente a far fronte alle immediate necessità di ordinaria amministrazione. Le somme eccedenti dovranno, di volta in volta, essere versate presso un Istituto di Credito.

DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 24) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre revisori effettivi e due supplenti anche non Associati è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Spetta al Collegio vigilare sulla condotta amministrativa dell'Associazione, riferendo all'Assemblea Generale con relazione scritta e motivata sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

L'appartenenza al Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno del Consiglio.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25) L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori scegliendoli preferibilmente fra gli Associati.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione ed ogni delibera connessa dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23 Dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea stabilirà la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue a favore di Enti o Associazioni aventi scopi analoghi o finalità pubbliche.

Art. 26) Per quanto non disposto nel presente Statuto valgono le norme contenute nel Regolamento Associativo, nel Regolamento di Polizia Mortuaria, e nel Regolamento Municipale di Igiene, nonché nelle altre norme in materia.

Qualunque disposizione degli statuti precedenti rimane abrogata.